

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa: l'Inps detta le istruzioni per il rilascio della certificazione dei debiti contributivi

Con il [messaggio 28 dicembre 2021, n. 4696](#), l'Inps illustra il contenuto e il termine per il rilascio del Certificato unico dei debiti contributivi e la procedura denominata *"VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi"*.

Si ricorda che seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 (ovvero decorsi 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 14/2019), è stata differita, da ultimo, al 16 maggio 2022 a opera del [decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147](#).

All'originaria data di entrata in vigore del decreto legislativo e alle successive proroghe hanno fatto eccezione, in virtù dell'articolo 389, comma 2, del Codice, alcuni articoli per i quali è stata fissata come data di entrata in vigore il 16 marzo 2019. Tra tali articoli figura l'articolo 363, nel quale si stabilisce che l'INPS e l'INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti vantati a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. Con la determinazione del [Direttore generale n. 99 del 14 giugno 2019](#) l'Istituto ha provveduto a definire i

contenuti della “Certificazione dei debiti contributivi” e i tempi per il rilascio della stessa. **La Certificazione è necessaria per l’accesso alla nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.**

Nel [messaggio](#), in ragione della finalità rivestita dalla certificazione nell’ambito della procedura di composizione negoziata illustrata e, a regime, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019, nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza ivi disciplinate, evidenziata la necessità che tutte le richieste siano definite nel rispetto dei termini del procedimento fissati con la [determinazione direttoriale n. 99/2019](#), al fine di escludere che il ritardo possa incidere sulle fasi di svolgimento delle predette procedure rendendo necessaria la reiterazione della richiesta.